

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3 del 15 gennaio 2024

Revoca totale del contributo concesso a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. CR-18936-2015 del 28/04/2015 ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., con Decreto n. 458 del 19 febbraio 2016 al Sig. LUCIANO SGARBI.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;
- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;

- l'art. 1, comma 408 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2024;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e ss.mm.ii., n. 26/2016 e ss.mm.ii., n. 13/2017 e ss.mm.ii., n.31/2018 e n.2/2019 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265 e successivo atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 30/12/2020 e repertoriato con il n. RPI/2020/613, nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. CR 17/12/2021.0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che:

- individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell’Area Ricostruzione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO:

- che, in data **28/04/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-18936-2015** presentata dal Sig. **LUCIANO SGARBI**, residente nel Comune [...], Codice Fiscale [...];
- che, con **Decreto n. 458 del 19 febbraio 2016**, è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 26.385,14** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, con **Decreto n. 2604 del 22 settembre 2017**, è stato liquidato al Sig. **LUCIANO SGARBI**, un contributo complessivo per il **I SAL** pari a **€ 1.491,36** per gli interventi gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, con **pec del 15 dicembre 2023** Prot. n. **0389591**, l’istituto di credito convenzionato “**BANCO BPM SPA**” ha comunicato che, la liquidazione di € 1.491,36 “*non è mai stata effettuata per*

l'indisponibilità del cliente alla sottoscrizione della documentazione contrattuale relativa al finanziamento e alla richiesta di utilizzo";

VISTO che i termini per la conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale previsti dall'art. 19 dell'Ord. 57/12 ss.mm.ii. sono stati così modificati:

- l'Ord. 22/2021 del 20 ottobre 2021 dispone, al punto 1, di prorogare i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, previsti dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. al 31 marzo 2022, per tutte le tipologie di interventi di cui all'art. 2, comma 2 lett. a), b), c), d) ed e) dell'Ord. 57/2012, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e delle persone fisiche dell'area agricoltura e agroindustria che non abbiano presentato almeno uno stato di avanzamento lavori alla data del 29 marzo 2021, il cui termine veniva fissato, dall'Ord. 9 del 29 marzo 2021, al 31 agosto 2022;
- la successiva Ord. 14/2022 del 09 agosto 2022 dispone, ai punti 4, 5 e 6 che, sia le imprese di tutti i settori sia le persone fisiche che non abbiano ancora avviato o concluso gli interventi per cause a loro non imputabili, possono presentare una richiesta motivata di proroga, per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale entro il 30 settembre 2022;
- l'Ord. 10/2023 del 14 luglio 2023 ai sensi dell'art. 2 comma 1, dispone, per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, il termine per presentare l'istanza di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute fissato al 15 settembre 2023;
- infine, l'Ord. 15/2023 del 11 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 2 comma 1, dispone che il termine per presentare l'istanza di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute fissato al 30 ottobre 2023;

RILEVATO che:

- è stata compiuta un'attività istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto da parte dei beneficiari dei termini di cui alla predetta normativa, dalla quale è emerso che il Sig. **LUCIANO SGARBI** non ha provveduto a presentare nei termini del 30 ottobre 2023, previsti dall'art. 2 comma 1 dell'Ord. 15/2023, una motivata richiesta di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;

RAVVISATO che l'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii., all'art. 19 rubricato "*Obblighi dei beneficiari*", comma 4, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. prevede che:

4. "Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: [...] presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi [...] ", entro i termini previsti dalla medesima Ordinanza, come prorogati dalle successive Ordinanze sopra richiamate;

- all'art. 22 rubricato "Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia", comma 3 punto 1 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. prevede che:

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca dei contributi concessi nel caso di:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 19;

PRESO ATTO che:

- in data **17/11/2023** è stata inviata al Sig. **LUCIANO SGARBI** ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 241/90 la comunicazione di avvio del procedimento di revoca avente **Prot. n. CR-7089-2023** ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 comma 3 punto 1 per il mancato rispetto dell'art. 19 comma 4, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., conservata agli atti sull'applicativo SFINGE;
- è decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni indicato nella suddetta comunicazione per la presentazione da parte del beneficiario di eventuali controdeduzioni;

Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è **E92F16000090001**;

TENUTO CONTO della comunicazione dell'Istituto di credito **BANCO BPM SPA** sopra menzionata, ricevuta in data 15/12/2023, e dunque, del mancato perfezionamento da parte del beneficiario, il Sig. **LUCIANO SGARBI**, del contratto di finanziamento relativo all'intervento ammesso a contributo e dell'impossibilità di procedere all'erogazione dello stesso;

RITENUTO per quanto sopra, in applicazione dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., di dover procedere alla revoca totale del contributo concesso con **Decreto n. 458 del 19 febbraio 2016** pari a **€ 26.385,14** e di non dover disporre altresì il recupero dell'importo di cui al Decreto di liquidazione n. 2604 del 22 settembre 2017 per mancata corresponsione del medesimo contributo per le suddette ragioni;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di revocare il contributo pari a € 26.385,14**, concesso con il **Decreto n. 458 del 19 febbraio 2016**, al Sig. **LUCIANO SGARBI** residente nel Comune [...], Codice Fiscale [...], che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
2. **di dare atto che** non essendo stato erogato alcun importo del contributo concesso, nessuna azione di recupero dovrà essere posta in essere nei confronti del Sig. **LUCIANO SGARBI**;

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Sig. **LUCIANO SGARBI** ed al “**BANCO BPM SPA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all’autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente